



Segnali di una società in sofferenza

# NON VI LASCEREMO SOLI

Moltissime le domande di redditi di cittadinanza e bonus COVID-19

## Lettera aperta

ANTONIO BARILE  
Presidente Patronato INAC

Signor **Ministro del Lavoro** **Andrea Orlando**, mentre Le inviamo i nostri migliori auguri di buon lavoro, desideriamo segnalare un tema importante, che sta a cuore a milioni di cittadini, su cui siamo certi si concentrerà l'attenzione di una parte del sistema della comunicazione e di alcuni economisti, ricorrendo spesso a fake news, tendente a dimostrare la non sostenibilità del sistema previdenziale italiano, che la legge Fornero è intoccabile e le future pensioni dei giovani saranno basse per colpa dei padri e dei nonni.

Ad avviso del Patronato Inac promosso dalla Cia-Agricoltori Italiani, sulla base di proprie elaborazioni e di studi indipendenti, tutti coloro che sostengono queste tesi, lo fanno senza il supporto di dati seri sul bilancio previdenziale italiano.

Signor Ministro, non dovrà sfuggire alla Sua attenzione che nei curriculum della maggior parte degli opinion leader sostenitori di queste tesi si rilevano importanti conflitti d'interesse, derivanti per lo più dall'essere espressione di istituzioni assicurative e finanziarie che gestiscono grandi portafogli di previdenza privata, in evidente concorrenza con la previdenza pubblica.

Per effettuare considerazioni serie sul sistema pensionistico italiano, bisogna partire dal bilancio dell'Inps, il quale ci dice in modo incontrovertibile che nel 2019 la vera spesa previdenziale italiana è stata di 156,7 miliardi, al netto dell'assistenza, che deve essere a carico della fiscalità generale, e dei 54,2 miliardi di irpef pagata dai pensionati, una partita di giro per il bilancio dello Stato. La spesa per pensioni in Italia, pari all'8,77% del Pil e al di sotto della media europea, non solo è in perfetto equilibrio, ma grazie alle entrate contributive registra nel 2019 un attivo di ben 38,1 miliardi di euro. Questa è la verità! Di qui bisogna partire per ogni ipotesi di riforma delle pensioni nel nostro Paese. Infatti l'Istat sbaglia quando comunica alla Ue dati gonfiati sulla spesa pensionistica italiana. L'Istat, a differenza di quello che fanno la Germania e altri Paesi europei, considera la spesa per pensioni al lordo dell'assistenza e dell'irpef e calcola un'incidenza assurda sul pil del 17%, a cui fanno riferimento

Continua a pagina 7

## Naspi

Aumento delle pensioni nella prossima Legge di Bilancio!

Una delle domande che più frequentemente viene posta da chi è costretto a ricorrere all'indennità di disoccupazione Naspi, è quanto il periodo di indennizzo possa influire sull'importo della futura pensione. Domanda tanto più pressante quanto più vicino è il periodo di Naspi indennizzato al traguardo della pensione. La norma istitutiva della Naspi ha indicato le modalità di accredito della contribuzione figurativa spettante per il periodo di percezione della stessa, rapportandolo di fatto alla media retributiva utilizzata per il calcolo della Naspi stessa: la retribuzione media annua percepita negli ultimi 4 anni precedenti la cessazione del rapporto di lavoro che ha dato origine al diritto alla stessa prestazione. La medesima norma ha stabilito un massimale mensile pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile spettante per la Naspi. Considerato che per l'anno 2021 tale ultimo importo è pari ad € 1.335,40, la conseguente contribuzione figurativa è riconosciuta entro il massimale di

Continua a pagina 3

## Assegno familiare e di maternità del Comune

Restano invariati per il 2021, gli importi relativi agli assegni familiari e all'assegno di maternità del comune. Si tratta di prestazioni, entrambe pagate dall'Inps, per i nuclei familiari residenti e che sono in determinate situazioni reddituali attestata con l'Isee. L'assegno familiare spetta ai nuclei familiari composti da:

- cittadini italiani e della U.E. residenti, cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari non aventi cittadinanza di uno Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno;
- almeno da un genitore e 3 figli minori, che siano figli del richiedente medesimo o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo.

Continua a pagina 7

il Patronato INAC non ha mai smesso di dare risposte durante un anno di pandemia

## Lavoriamo per un Patronato 4.0 ma occorrono risorse

LAURA RAVAGNAN  
Direttore generale Patronato INAC

Vogliamo garantire il massimo livello di assistenza e tutela ai cittadini, sostenendo al meglio quel tessuto sociale attraversato da difficoltà economiche contingenti ma anche strutturali. Per dare risposte puntuali alle persone, il nostro Patronato si è dotato degli strumenti più innovativi, di figure professionali all'altezza del delicato compito affidatogli e mettendo a disposizione degli utenti, uffici confortevoli e rispettosi delle normative imposte della vigente normativa, in materia di sicurezza e sanità. Questo grande impegno si sostiene con un fondo, che il Ministero del Lavoro destina alle attività di tutti i Patronati attivi su territorio nazionale. Purtroppo, nel corso degli anni sono aumentate molto le prestazioni da garantire ai cittadini e al contrario si sono assottigliate molto le risorse economiche originariamente previste nello specifico fondo.

Un problema assai rilevante su cui tutto il sistema dei Patronati si è mosso unito per portare questa istanza all'attenzione del Governo del Paese. Infatti, di fronte ad una crescente e sempre più complessa domanda di tutela, in cui vecchi e nuovi bisogni sociali coesistono in uno scenario in costante evoluzione, reso ancor più incerto e drammatico dalla vicenda Covid 19, è stato difficile continuare a garantire i servizi. Si tratterebbe

perciò di ripristinare, subito, l'equilibrio finanziario del "sistema patronati", già duramente colpito dalle misure restrittive intervenute nel tempo. In particolare con due leggi varate nel 2014 e nel 2015 che hanno, di fatto, tagliato il budget abbassando l'aliquota che alimenta il Fondo. Una situazione che si aggraverà ulteriormente per le ricadute che sul flusso contributivo complessivo potrà esercitare l'emergenza sanitaria. Le varie soluzioni interne finora adottate, per attenuare gli effetti del taglio degli stanziamenti, non assicurano nel tempo il mantenimento degli standard qualitativi e la presenza capillare delle sedi su tutto il territorio nazionale e all'estero, dove gli enti di Patronato svolgono peraltro un ruolo decisivo di raccordo delle nostre comunità con gli istituti previdenziali italiani e con le

rappresentanze consolari. Il rischio che il protrarsi e l'acuirsi della sofferenza finanziaria possa compromettere la tenuta del sistema delle tutele è più che reale. Se si vogliono preservare il ruolo e le funzioni del Patronato che, per il volume e la qualità dell'attività svolta in Italia e nel Mondo, è divenuto nel tempo uno dei soggetti centrali e insostituibili all'interno del nostro sistema di welfare, come la vicenda Covid 19 ampiamente dimostra, appare del tutto evidente la necessità di ripristinare l'entità originaria del "Fondo Patronati". Ovvero, ciò è possibile riportando l'aliquota di prelievo allo 0,226 per cento, che rappresenta l'unica soluzione indispensabile che andrebbe perseguita.

## Indennità di disoccupazione agricola Scadenza al 31 marzo

Il 31 marzo è il termine per presentare la domanda di indennità di disoccupazione agricola per le giornate di disoccupazione del 2020. Con la domanda di disoccupazione può essere richiesto l'assegno per il nucleo familiare. L'interessato deve poi valutare se è necessario ed opportuno presentare la dichiarazione dei redditi, dato che è l'unico modo per recuperare le eventuali detrazioni fiscali spettanti, che spesso ammontano a diverse centinaia di euro!

Il Patronato INAC ed il CAF-Cia sono a disposizione per fornire le informazioni del caso





## Prescrizione dei contributi

*La decorrenza riprende dal primo luglio 2021*

Il Decreto "milleproroghe", dispone la sospensione della data di termine prescrizione delle contribuzioni di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria, per il periodo 1° gennaio/30 giugno 2021, con ripresa della decorrenza dal 1° luglio 2021. Si tratta del termine dei cinque anni a disposizione del lavoratore per regolarizzare la propria posizione contributiva nei confronti dell'Inps e degli altri enti di previdenza obbligatoria (10 anni nel caso di denuncia del lavoratore o dei superstiti). Gli istituti previdenziali avranno a disposizione più tempo per notificare le omissioni contributive ai lavoratori, soprattutto agli autonomi (artigiani, commercianti e professionisti iscritti alla gestione separata), le categorie più colpite dagli effetti della pandemia Covid-19.

La sospensione della data di termine prescrizione delle contribuzioni di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria, per il periodo 1° gennaio/30 giugno 2021, con ripresa della decorrenza dal 1° luglio 2021. Si tratta del termine dei cinque anni a disposizione del lavoratore per regolarizzare la propria posizione contributiva nei confronti dell'Inps e degli altri enti di previdenza obbligatoria (10 anni nel caso di denuncia del lavoratore o dei superstiti). Gli istituti previdenziali avranno a disposizione più tempo per notificare le omissioni contributive ai lavoratori, soprattutto agli autonomi (artigiani, commercianti e professionisti iscritti alla gestione separata), le categorie più colpite dagli effetti della pandemia Covid-19.

ALESSANDRA FACCENNA

## Lavori usuranti

*La pensione è anticipata anche nel 2021*

Per tutelare i lavoratori impiegati in attività particolarmente faticose e pesanti, la legge prevede anche per il 2021 la possibilità di andare in pensione a condizioni agevolate rispetto alla generalità dei lavoratori. Il beneficio riguarda i dipendenti pubblici e privati, con esclusione dei lavoratori autonomi, che hanno prestato attività lavorative per un periodo di almeno 7 anni negli ultimi 10, o per la metà della vita lavorativa, in delle attività espressamente previste dalla legge. Al momento non sono comprese categorie di interesse del settore agricolo ma da poco si è insediata una commissione di esperti che dovrà proporre un aggiornamento delle stesse categorie. La Confederazione italiana agricoltori e l'Associazione pensionati Cia, hanno da tempo promosso un'attività di sensibilizzazione e di richiesta di attenzione della politica anche per quanto attiene l'inserimento dell'agricoltura tra le attività usuranti. La pensione anticipata per tali lavoratori presuppone la richiesta di accertamento della condizione in commento, da presentare all'Inps entro il 1° maggio dell'anno precedente a quello in cui si

raggiungono i requisiti agevolati per il pensionamento (sistema delle "quote"). Pertanto, entro il 1° maggio 2021 devono presentare la domanda di certificazione i lavoratori che nel corso del 2022 raggiungono quota 97,6 sommando l'età, che non può essere inferiore a 61 anni e 7 mesi, e l'anzianità di servizio, che deve essere di almeno di 35 anni. Attenzione: la domanda di certificazione non è la domanda di pensione! Successivamente alla comunicazione di certificazione di lavoratore impegnato in attività usuranti, l'interessato deve presentare la domanda di pensione. Per ottenere la suddetta certificazione, non è sufficiente dichiarare di aver prestato attività usurante: la richiesta dovrà essere corredata da documentazione che attesti il tipo di lavoro gravoso svolto, come ad esempio il libretto di lavoro, il libro equipaggio, il libro matricola, la busta paga, l'ordine di servizio, il contratto di lavoro, la comunicazione fatta al centro per l'impiego dal datore di lavoro, ecc.

TATIANA SANROCCHI



## APE Sociale

*I lavoratori domestici a tempo determinato*

Anche i lavoratori domestici a tempo determinato possono usufruire dell'Anticipo Pensionistico in "versione Sociale": un'indennità completamente a carico dello Stato, finalizzata all'accompagnamento alla pensione dell'interessato. Per accedere è necessario avere almeno 63 anni di età ed almeno 30 anni di contributi, 36 anni nel caso delle attività classificate come "gravose", tra le quali rientrano anche quelle prestate da colf e badanti. Per le donne il requisito contributivo è ridotto di un anno per ogni figlio, per un massimo di due anni. Possono ottenere l'APE Sociale, anche coloro che risultano disoccupati a seguito di scadenza di

un contratto a termine, se hanno almeno 18 mesi di lavoro negli ultimi 3 anni ed hanno concluso da almeno 3 mesi l'indennità di disoccupazione Naspi. I tre anni entro cui individuare i 18 mesi di lavoro dipendente, decorrono a ritroso dalla data di scadenza dell'ultimo rapporto di lavoro a tempo determinato, antecedente alla domanda di APE Sociale e possono essere anche non continuativi. Nel calcolo dei 18 mesi si può considerare qualsiasi rapporto di lavoro dipendente, anche quelli fuori dal rapporto domestico, a tempo determinato o indeterminato compresi quelli ad intermittenza.

ALESSANDRA FACCENNA

## Indennità per la Disoccupazione Agricola

*La presentazione della richiesta scade il 31 marzo!!!*

Il 31 marzo scade il termine per presentare la domanda dell'indennità di disoccupazione agricola per le giornate di disoccupazione relative al 2020. L'indennità spetta ai lavoratori italiani e stranieri, che nel 2020 hanno prestato attività nel settore agricolo ed hanno versato contributi per almeno 102 giornate, accreditate nel biennio 2019/2020, oppure tutte nel 2020. In quest'ultima ipotesi, l'indennità spetta se il lavoratore ha almeno una giornata di lavoro anche non agricola accreditata negli anni precedenti. In caso di contribuzione mista, deve prevalere quella agricola. Gli stranieri hanno diritto all'indennità se titolari di permesso di soggiorno non stagionale, anche se assunti con contratto di lavoro a termine. Con la domanda di disoccupazione, può essere richiesto, se spettante, l'Assegno per il Nucleo Familiare. Per la presentazione telematica

della domanda è necessario portare i seguenti documenti:

- Modello SR163 (reperibile sul sito dell'Inps o presso i nostri uffici), da portare preventivamente compilato a cura della Banca o di Poste Italiane nella parte di interesse, per l'accredito dell'indennità;
- Fotocopia documento d'identità;
- Copie delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi 2 anni (CUD, Mod. 730 o Mod. Unico);
- Dati anagrafici, codici fiscali ed eventuali dichiarazioni dei redditi del coniuge e dei figli;
- Modello SR171 (reperibile sul sito dell'Inps o presso i nostri uffici) per i titolari di altri lavori in proprio (titolari di partita Iva, collaboratori coordinati e continuativi, attività professionali, attività autonome in agricoltura) da compilare all'atto della pre-

sentazione della domanda. Tramite il Patronato INAC l'interessato potrà presentare gratuitamente la domanda all'Inps ed ottenere in tempi brevissimi, la liquidazione di quanto spettante. Attenzione!!! A chi ha percepito l'indennità nel 2020, molto probabilmente l'Inps non ha applicato correttamente le detrazioni fiscali. Presentando la dichiarazione dei redditi tramite il CAF Cia Srl, può recuperarle in tempi ridottissimi. Talvolta si tratta di alcune centinaia di euro! Gli interessati potranno anche recuperare in quell'occasione eventuali spese detraibili o deducibili (spese sanitarie, scolastiche, assicurazioni, ecc.) ed usufruire, se deliberato dalla sede competente ed alle condizioni previste, di un' apprezzabile riduzione della tariffa, a titolo di primo ingresso nel servizio.

GC



## Commercianti

*L'indennizzo per la cessazione dell'attività nel 2021*

I commercianti che nel 2021 cesseranno l'attività, potranno ottenere un indennizzo di circa € 516/mese, totalmente a carico dello Stato. Per la verità, il fondo dal quale vengono prelevate le somme complessivamente dovute per l'indennità, viene alimentato con una parte di contributi versati dai commercianti che rimangono in attività. Per poterne beneficiare, al momento della chiusura dell'attività, il commerciante deve avere almeno 62 anni di età se uomini, almeno 57 anni di età se donne, ed avere almeno 5 anni di iscrizione in qualità di titolari o coadiutori nella Gestione dei contributi e delle presta-

zioni previdenziali degli esercenti attività commerciali tenuta dall'Inps. I cinque anni di iscrizione non devono essere necessariamente continuativi ma devono sussistere al momento della cessazione dell'attività lavorativa ed essere connessi all'attività commerciale per la quale si richiede l'indennizzo. L'indennità verrà erogata fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione e decade nel caso in cui il beneficiario si rioccupi in qualsiasi attività autonoma o subordinata.

ALESSANDRA FACCENNA

## Isopensione

*In pensione fino a sette anni prima del termine ordinario*

Esiste una possibilità per le imprese che vogliono collocare in pensione i lavoratori eccedenti il fabbisogno aziendale: l'isopensione. L'iniziativa propositiva e gli oneri amministrativi ed economici, sono a carico dell'impresa. Consiste in una sorta di "accompagnamento" alla pensione vera e propria dei lavoratori, con anticipo fino a sette anni dell'età pensionabile prevista dalla riforma Fornero o dal perfezionamento dei requisiti per la pensione anticipata. Non è utilizzabile per il raggiungimento della pensione in Quota100. L'impresa interessata deve avere mediamente più di 15 dipendenti e deve sottoscrivere un accordo con il lavoratore, con l'Inps e con l'intervento dei sindacati. Dall'accordo deve risultare un esubero di personale ed il termine entro il quale l'impresa risolverà l'eccedenza. La stessa impresa poi, dovrà versare all'Inps l'intero importo della pen-

sione maturata dal lavoratore interessato dal momento della sottoscrizione dell'accordo e fino alla data di perfezionamento dei requisiti che gli consentiranno di andare in pensione. È uno strumento oneroso per l'impresa, che comunque risparmia la quota di contributi a suo carico, dovuti per il lavoratore. Per contro, può essere vantaggiosa per il lavoratore, che incasserà una sorta di pensione fino al momento in cui compirà l'età e maturerà la provvista contributiva necessaria per il pensionamento vero e proprio. A quel punto, nella pensione che dovrà essere espressamente richiesta, verranno considerati anche i contributi figurativi accreditati per l'intera durata dell'isopensione.

SR



A cura di Romolo Esposito

## Ricostituzione pensione

*L'ultimo miglio!*

*L'accredito del servizio militare nella gestione più favorevole*

**D**ovendo coniugare la legittima aspettativa dei lavoratori di vedersi riconosciuta al più presto la pensione, con la necessità di rispettare i tempi di lavorazione delle pratiche, l'Inps spesso procede al calcolo della pensione utilizzando quanto risulta in quel momento nei propri archivi. Come recita un antico detto, "...presto e bene non stanno bene assieme!". Ed ecco che in numerosi casi, la pensione non viene liquidata in modo corretto o per meglio dire, completo: la media retributiva per i dipendenti potrebbe essere sbagliata perché carente dei dati retributivi degli ultimi mesi; per gli autonomi, dato il sistema di versamento trimestrale dei contributi, non tutti i contributi potrebbero essere stati considerati per determinare l'importo della pensione. Pensione

che quindi risulta di importo talvolta sensibilmente inferiore a quanto spettante. L'Inps in questi casi potrebbe intervenire d'ufficio ed a distanza di alcuni mesi dalla prima liquidazione della pensione, comunicare all'interessato una "riliquidazione d'ufficio". Quest'ultima sarà corretta? I contributi saranno stati considerati tutti e correttamente? Rivolgendosi al **Patronato INAC**, i pensionati possono far verificare, senza alcun onere a loro carico, la correttezza dell'importo liquidato dall'Inps e se del caso, presentare sempre tramite il **Patronato INAC**, la domanda di ricostituzione che darà diritto anche a recuperare gli eventuali arretrati. **Il Patronato INAC: da cinquant'anni a servizio della collettività!**

**P**er il periodo di svolgimento del servizio militare di leva obbligatoria, è previsto l'accredito della contribuzione figurativa, valida sia per raggiungere il requisito contributivo necessario per ottenere la pensione, che per la determinazione del suo importo. La legge stabilisce che per ottenere l'accredito di tale contribuzione, l'interessato deve possedere almeno un contributo da lavoro. L'Inps di norma procede all'accredito nel Fondo dei lavoratori dipendenti, anche in presenza di contributi accreditati in diverse gestioni previdenziali. Non di rado però, accade che in presenza di contributi accreditati quale dipendente o quale autonomo, l'accredito del servizio militare nella gestione dei lavoratori autonomi, comporti un vantaggio sull'importo della pensione. Accertato che il cambio di gestione dei contributi figurativi in commento comporta un aumento di pensione, è necessario richiedere all'Inps il "trasferimento" di detti contributi nella gestione più favorevole, tramite domanda di ricostituzione della pensione. Dato che l'importo della pensione è influenzato da molti fattori, raccomandiamo agli interessati (pensionati che hanno contributi sia nella gestione dipendenti che

autonomi), di recarsi presso i nostri uffici per le verifiche del caso.

**Il servizio del Patronato INAC è completamente gratuito.**



## Pensioni

### Il principio di automaticità delle prestazioni

**A**i lavoratori dipendenti spettano le prestazioni previdenziali e di disoccupazione anche laddove il datore di lavoro non ha versato i contributi dovuti all'ente previdenziale. Questo il pregevole principio a tutela dei lavoratori, contenuto nel codice civile. Il rapporto di lavoro deve essere comprovato con documenti e prove certe ed i contributi dovuti ma non versati dal datore di lavoro, non devono essere caduti in prescrizione. Per questo motivo è sempre bene che il lavoratore conservi i documenti da cui è possibile accertare la sussistenza del rapporto di lavoro. Il principio fissato dal codice civile si applica per garantire ai lavoratori il diritto a ricevere determinate prestazioni Inps, per le quali è necessario un numero minimo di contributi e che si intendono verificate anche quando i dovuti contributi non sono stati effettivamente versati dal datore di lavoro: indennità antitubercolari, Naspi e disoccupazione agricola, assegno per congedo matrimoniale, indennità per congedo di maternità, ecc.. Si applica anche per le prestazioni pensionistiche di vecchiaia, invalidità e reversibilità. Attenzione: come sopra accennato, è indispensabile che i contributi non siano prescritti, quindi ancora dovuti all'ente previdenziale.

TATIANA SANROCCHI



Segue dal numero precedente

### Via libera alle domande per l'APE Sociale anche nel 2021

**L**a legge di Bilancio 2021 ha previsto la proroga della sperimentazione dell'Ape sociale fino a tutto il 2021 e l'Inps ha recentemente aperto la procedura telematica per la certificazione dei requisiti necessari per ottenere tale provvidenza. Può quindi già oggi presentare la richiesta di certificazione, chi matura i requisiti previsti entro la fine dell'anno 2021 e chi pur avendoli rispettati negli anni precedenti non l'aveva richiesta. Il beneficio, che consiste in un'indennità per l'accompagnamento alla pensione, decorre dal mese successivo alla presentazione della domanda di APE, per cui è consigliabile presentare insieme alla richiesta di certificazione dei requisiti, anche la domanda per l'indennità. La legge di Bilancio 2021 ha lasciati invariati i requisiti da rispettare per ottenere l'APE Sociale, che quindi può spettare a:

- disoccupati che hanno esaurito l'intero ammortizzatore sociale spettante;
- invalidi superiori al 74%;
- soggetti che assistono un portatore di handicap in situazione di gravità i cosiddetti "caregivers";
- lavoratori addetti a una delle mansioni gravose elencate nella norma o che svolgono lavori usuranti.

Invariati anche i requisiti anagrafici e contributivi del richiedente: almeno 63 anni di età e 30 anni di contributi per i soggetti di cui ai precedenti punti a), b) c), 36 anni per i soggetti di cui al punto d). Confermato anche l'abbattimento per le lavoratrici madri, del requisito contributivo in ragione di un anno per ogni figlio con un massimo di 2 anni. Le domande per il riconoscimento dei requisiti devono essere presentate entro il 31 marzo, 15 luglio e 30 novembre. Le domande presentate entro le ultime due scadenze saranno prese in considerazione solo se residueranno le risorse necessarie.

ROMOLO ESPOSITO

## Sostenibilità finanziaria e punti da affrontare del sistema pensionistico italiano



La fase a noi più vicina appare contrassegnata da elementi di forte contrasto. Dopo che dal 2015, grazie alla leggera crescita economica, il rapporto P/Y aveva segnato una graduale flessione fino al 15,2% del 2018, nel 2019 il valore è tornato ad aumentare per effetto del pensionamento anticipato previsto da "quota 100". Va detto che nel primo anno e mezzo di validità, la mi-

sura è costata meno di quanto previsto, circa lo 0,3% di aumento del rapporto P/Y perché, come confermano i dati di consuntivo dello scorso mese di giugno, a metà del triennio di validità della misura le domande accolte sono state meno del 40% rispetto alla platea stimata inizialmente.

Con l'effetto della pandemia che sta causando una forte contrazione del PIL, il picco più preoccupante è però quello previsto per l'anno in corso, in cui in base ai dati del Ministe-

ro dell'Economia il valore del rapporto P/Y dovrebbe approssimare il 17%. Nelle proiezioni future effettuate con il modello RGS, questo forte rialzo dovrebbe dapprima segnare una contrazione, anche se a livelli superiori a quelli ipotizzati prima dell'emergenza sanitaria, e poi una risalita fino a valori intorno al 16,5% nel quinquennio 2040-45, che rappresenta il punto di svolta da cui inizierebbe una continua discesa per approdare nel 2070, anno finale della proiezione, su

una quota prossima al 13%, simile a quella che si aveva all'inizio di questo secolo, a conferma che un sistema pensionistico rimodellato dalle riforme come quello italiano, misurato in base alle risorse economiche che assorbe dal valore aggiunto, rivela una sostanziale tenuta finanziaria nel lungo periodo.

Professor  
GIANNI GEROLDI

(Continua sul prossimo numero di Diritti Sociali)

Segue dalla prima pagina

## Naspi

Segue dalla prima pagina

### L'indennizzo per la cessazione dell'attività nel 2021

€ 1.869,56/mese (€ 1.335,40 moltiplicato per 1,4). In conseguenza di ciò, solo i lavoratori che hanno una retribuzione media mensile, relativa all'anno 2021, superiore ad € 1.869,56, si vedranno accreditare una contribuzione figurativa inferiore a quanto sarebbe spettata in assenza dello stesso limite. Chi ha retribuzioni medie inferiori a € 1.869,56 invece, non subisce effetti negativi sulla futura pensione, dato che la contribuzione figurativa viene rapportata interamente alla retribuzione media percepita. I riflessi che tale disposizione ha sul calcolo della pensione dei lavoratori con retribuzioni medie mensili superiori al limite sopra detto (per il 2021 € 1.869,56), cambiano a seconda del sistema di calcolo utilizzato per la liquidazione della pensione. Facciamo un esempio per il sistema di calcolo contributivo: un lavoratore con una media retributiva mensile di € 2.500, incrementerebbe il proprio montante contributivo di € 825/mese; per lo stesso pe-

riodo, se fosse in Naspi, per effetto dell'applicazione del tetto massimo avrebbe un incremento del montante di € 617/mese. Sul sistema retributivo invece, l'applicazione del limite massimo non comporta decurtazioni sul valore della contribuzione. La penalizzazione sull'importo della pensione della Naspi quindi, influisce solo per la quota contributiva della pensione. Le settimane di Naspi sono utili al raggiungimento del requisito contributivo sia per la pensione di vecchiaia che per la pensione anticipata (ex anzianità). Per chi ha iniziato la carriera lavorativa dopo il 1995, la contribuzione figurativa anche da Naspi, non può essere considerata per il rispetto del requisito di 20 anni di contributi per la pensione di vecchiaia anticipata e neanche per i 5 anni di contributi necessari per la vecchiaia al compimento di 71 anni di età.

ROMOLO ESPOSITO



**Caro lettore fai attenzione**

Se vuoi continuare a ricevere questo giornale al tuo indirizzo per tutto il 2019, aiutaci con un contributo di almeno 10 euro, tramite bonifico bancario sull'Iban:

**IT25B0103003232000001048863**  
Monte Paschi di Siena Agenzia N° 88 - Roma

Oppure utilizza un bollettino di Conto Corrente postale intestato a:

**Inac - Istituto Nazionale Assistenza Cittadini**  
Via M. Fortuny, 20 - 00196 Roma,  
Conto Corrente N° 98191000

In entrambi i casi, nello spazio causale scrivi: Diritti Sociali e indica l'indirizzo presso il quale vuoi ricevere il giornale.

**DECIDI TU L'IMPORTO. CHE VALORE DAI ALL'INFORMAZIONE?**



## Superbonus 110%

### Più tempo per scegliere lo sconto per le spese 2020

Proroga al 31 marzo del termine per l'invio telematico del modello di comunicazione con cui il contribuente, per fruire del Superbonus 110% in relazione alle spese sostenute nel 2020, informa l'Agenzia di aver scelto, in sostituzione dell'utilizzo della detrazione fiscale, per lo sconto in fattura o per la cessione a terzi del credito d'imposta. Il Decreto legge Rilancio ha previsto che, ai fini del Superbonus e di altre detrazioni fiscali per altri interventi edilizi, il beneficiario può scegliere al posto della detrazione fiscale,

un contributo anticipato sotto forma di sconto applicato dai fornitori che hanno realizzato gli interventi o in alternativa, per la cessione a terzi, comprese banche e altri intermediari finanziari, del credito corrispondente alla detrazione spettante. Il termine per comunicare la volontà del contribuente di avvalersi di una delle alternative alla detrazione appena citate, per gli interventi realizzati nel 2020, era fissato a 16 marzo 2021.



### Superbonus per le spese 2020-2021 anche se i lavori sono iniziati prima

Ai fini dell'Attestato di prestazione energetica, il contribuente potrà avvalersi di quello compilato prima dell'intervento per conseguire due confronti. Quando l'intervento di demolizione e ricostruzione comprenda lavori rientranti nel Superbonus ed è attestato da un titolo amministrativo che lo inserisce tra quelli di ristrutturazione edilizia, il fatto che questo sia iniziato nel 2019, quindi in data precedente alla promulgazione del decreto "Rilancio" (19 maggio 2020), non impedisce la fruizione dell'agevolazione, naturalmente solo per le spese sostenute dal primo luglio 2020 a tutto il 2021. In particolare, dopo le modifiche apportate dal decreto "Semplificazione" alla disposizione sopra richiamata, rientrano tra gli interventi di ristrutturazione edilizia "gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'installazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. L'intervento può prevedere altresì, nei

soliti casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana". E queste caratteristiche dovrebbero avere gli interventi di ristrutturazione edilizia che prevedono un ampliamento volumetrico, su un'abitazione unifamiliare indipendente. "Dovrebbero" perché l'ultima parola sulla qualificazione quale "ristrutturazione edilizia" spetta al Comune, o altro ente territoriale competente in materia di classificazioni urbanistiche, al momento del rilascio del titolo amministrativo che autorizza i lavori per i quali il contribuente intende beneficiare di agevolazioni fiscali. Non ha alcuna importanza, come sopra detto, che i lavori siano iniziati nel 2019: si potrà comunque fruire del Superbonus ma solo per le spese sostenute nel 2020 e nel 2021, nel rispetto di tutti i requisiti e gli adempimenti previsti dalla normativa e dalla prassi. Ad esempio, un intervento iniziato a luglio 2019, con pagamenti effettuati sia nel 2019 che nel 2020 e 2021, consentirà la fruizione del Superbonus solo con riferimento alle spese sostenute nel 2020 e 2021.

## Superbonus: quattro diversi quesiti, quattro risposte positive

Beneficiano del Superbonus 110%, direttamente o tramite la cessione del credito:

1. la proprietaria di un'unica casa in Italia titolare del solo relativo reddito fondiario;
2. il consulente del lavoro che appone il visto di conformità per la cessione del proprio credito;
3. la Fondazione per gli interventi eseguiti su immobili posseduti a vario titolo;
4. il titolare di un'abitazione utilizzata occasionalmente come bed and breakfast a conduzione familiare, dove risiede.

Quella sopra elencata è l'estrema sintesi delle risposte fornite dall'Agenzia delle entrate a quattro distinti quesiti sulle possibilità di accesso al Superbonus 110%. Il primo caso riguarda una proprietaria in Italia esclusivamente di un'abitazione sulla quale intende effettuare alcuni lavori ammessi all'agevolazione. Chiede se, in qualità di non residente, può optare per la cessione del credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante, sebbene sia titolare solo del reddito relativo all'immobile su cui si effettueranno gli interventi agevolabili. L'Agenzia osserva che la contribuente, quale proprietaria di una casa in Italia, è titolare del relativo reddito fondiario e, pertanto, allo stesso non è precluso l'accesso al Superbonus, a condizione che sussistano tutti i requisiti e le condizioni previste dalla norma. In mancanza di una imposta lorda sulla quale operare la detrazione del 110%, la contribuente potrà optare per la fruizione del Superbonus in una delle modalità alternative: cessione credito e sconto in fattura. Il secondo caso interessa un contribuente che intende beneficiare del Superbonus esercitando l'opzione per la cessione del credito. È un consulente del lavoro abilitato a rilasciare

i visti di conformità. L'istante chiede se gli è consentito apporre il "visto" per la cessione del proprio credito. A conferma di un pronunciamento del 2014, inerente un caso del tutto simile, l'Agenzia ritiene che il professionista può apporre autonomamente il visto di conformità ai fini dell'opzione per la cessione del credito anche se è lo stesso beneficiario della detrazione. Il quesito posto dalla Fondazione riguarda degli interventi da eseguire su immobili posseduti a vario titolo (piena proprietà, nuda proprietà e proprietà superficaria) censiti in catasto come A/2, B/1, B/2 e C/6, interventi (trainati e trainanti). Chiede quindi se può fruire del Superbonus e se può esercitare le opzioni della cessione del credito e dello sconto in fattura. L'Agenzia ricorda che l'agevolazione si applica, tra l'altro, agli interventi effettuati dalle Onlus o dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale, regolarmente iscritte ai registri. Gli immobili poi, possono essere detenuti dall'avente diritto in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie). Tali soggetti non hanno limiti di spesa, dunque il beneficio spetta per tutti gli interventi agevolabili, indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell'immobile, a patto che i lavori siano effettuati sull'intero edificio o sulle singole unità immobiliari. La Fondazione rientra tra i soggetti beneficiari, per cui l'Agenzia ritiene che la stessa potrà accedere al Superbonus ed esercitare le relative opzioni alternative alla fruizione diretta. L'ultimo caso riguarda un contribuente

# Super Bonus 110%

che utilizza occasionalmente come bed and breakfast a conduzione familiare l'immobile di proprietà in cui risiede, sul quale deve effettuare degli interventi di riqualificazione energetica. Gli interventi di ristrutturazioni edilizie realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente anche all'esercizio dell'arte o della professione ovvero di attività commerciale (occasionale o abituale), incluso il bed and breakfast, possono beneficiare del Superbonus, nella misura del 50% delle spese sostenute. Considerato che il Superbonus spetta per le spese per interventi di riqualificazione energetica realizzati su edifici "residenziali" e vista la sostanziale simmetria tra le agevolazioni spettanti per interventi energetici e quelli di recupero del patrimonio edilizio, l'Agenzia ritiene che per gli interventi in questione il Superbonus spetta nella misura del 50% delle spese sostenute.

## Edificio plurifamiliare con più unità, lavori ammessi al Superbonus

Il requisito dell'autonomia è rispettato anche se l'accesso non è su un suolo esclusivo ma su una proprietà condominiale gravata dal peso di una servitù. Via libera al Superbonus per i lavori di intervento di risparmio energetico eseguiti sull'immobile che fa parte di un edificio plurifamiliare diviso in otto unità. L'Agenzia delle entrate ritiene che sia possibile fruire della maxi-detrazione, nel presupposto che l'unità immobiliare in questione sia funzionalmente indipendente e disponga di un accesso autonomo dall'esterno. Il caso posto all'attenzione dell'Agenzia riguarda una unità abitativa funzionalmente indipendente, in quanto dotata di impianti di gas acqua, elettrico, riscaldamento, raffrescamento di proprietà esclusiva e completamente autonomi e di una pertinenza esclusiva (giardino recintato), con accesso autonomo ed esclusivo sulla proprietà pubblica tramite cancello pedonale. Il giardino che consente l'accesso autonomo per ogni abitazione, anche se recintato e dotato di cancello pedonale, insiste su un terreno in comproprietà (condominiale), gravata di una servitù prediale a favore della singola unità immobiliare. L'Agenzia ricorda che

per "accesso autonomo dall'esterno" si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva". L'unità immobiliare ha un accesso autonomo dall'esterno qualora, ad esempio, all'immobile si accede direttamente da strada, pubblica, privata o da passaggio (cortile, giardino) comune ad altri immobili che affaccia su strada o da terreno di utilizzo comune, ma non esclusivo, non essendo rilevante la proprietà pubblica o privata e/o esclusiva del possessore dell'unità immobiliare all'accesso in questione. L'accesso autonomo inoltre può considerarsi soddisfatto anche se all'immobile si accede da strada privata di altra proprietà gravata da servitù di passaggio a servizio dell'immobile.



## Unità collabenti

I lavori antisismici ammessi al Superbonus

L'immobile non potrà fruire del Superbonus per gli interventi di efficientamento energetico, se privo degli impianti di riscaldamento. Un edificio composto da due immobili collabenti può beneficiare del Superbonus per gli interventi di riduzione del rischio sismico, consistenti nella demolizione e ricostruzione del fabbricato ma non per quelli energetici, se è privo degli impianti richiesti dalla normativa. Il Superbonus spetta anche per i lavori sull'unica unità residenziale unifamiliare, suddivisa solo formalmente in tre particelle catastali, di fatto unite ai fini fiscali. Un edificio composto da due immobili collabenti, da demolire e trasformare in sei unità, può quindi beneficiare del Superbonus per gli interventi di riduzione del rischio sismico, ma non per quelli di efficientamento energetico se il fabbricato

è dotato solo di corrente elettrica ma privo di impianto di riscaldamento, delle reti di gas, dell'acqua potabile e della fognatura pubblica. Il contribuente potrà fruire del Superbonus al 110% per i lavori di demolizione e ricostruzione di un fabbricato classificato F/2, che solo al termine dei lavori diverrà edificio residenziale, a patto che al termine dei lavori l'immobile rientri in una delle categorie catastali ammesse al beneficio, ovvero diverse da A/1, A/8, A/9 e che gli stessi interventi siano inquadrabili nella categoria della ristrutturazione edilizia. Tale circostanza deve risultare dal titolo amministrativo e la spesa massima ammissibile è di 96mila euro moltiplicato per il numero delle unità collabenti F/2, come indicato all'inizio dei lavori e non risultante alla fine dei lavori. Non sono invece ammesse al Superbonus le spese di efficientamento energetico se le unità collabenti che costituiscono il complesso immobiliare oggetto dell'intervento sono prive degli impianti richiesti dalla normativa. Il contribuente potrà beneficiare del Superbonus per i lavori antisismici sostenuti dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, indipendentemente dalla data di effettuazione degli interventi o, nel caso in cui al 30 giugno 2022 sia stato effettuato almeno il 60% dell'intervento complessivo, per le spese effettuate entro il 31 dicembre 2022.



## Superbonus e altre agevolazioni

### Bonus sovrapponibili e non

Per molti interventi realizzabili sugli immobili, il contribuente può scegliere se beneficiare di una detrazione o per un'altra. Il caso recentemente preso in considerazione dall'Agenzia delle entrate, riguarda il proprietario di un'unità immobiliare su cui ha avviato a fine 2019, un importante intervento di ristrutturazione edilizia con inizio differito di svolti lavori.



### Riqualificazione energetica e bonus facciate

Per quanto riguarda i lavori sull'involucro dell'intero edificio e alla possibilità che l'intervento sulle strutture opache verticali dello stesso ricada nel "bonus facciate", mentre quello sulle strutture opache orizzontali e la sostituzione di serramenti e infissi nell'"ecobonus" o, in alternativa, che tali interventi siano attratti nel perimetro del Superbonus, l'Agenzia, osserva che gli interventi ammessi al "bonus facciate" possono astrattamente rientrare anche tra quelli di riqualificazione energetica riguardanti l'involucro; possono altresì rientrare tra quelli di recupero del patrimonio edilizio. In ogni caso, il contribuente può beneficiare di una sola delle sopra dette agevolazioni. Riguardo al Superbonus, gli interventi trainanti ammessi all'agevolazione possono astrattamente rientrare anche tra quelli di riqualificazione energetica o di recupero del patrimonio edilizio. In considerazione della possibile sovrapposizione degli ambiti oggettivi previsti dalle rispettive normative, il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, di una sola delle predette agevolazioni. Se vengono realizzati interventi riconducibili a diverse agevolazioni, il contribuente potrà fruire delle corrispondenti detrazioni a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.

### Interventi con accorpamento di unità abitative

L'Agenzia ricorda anche che nel caso di interventi che comportano l'accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un'unica unità abitativa, per l'individuazione del limite di spesa su cui calcolare la specifica detrazione, vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all'inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori. La sostituzione dell'impianto di riscaldamento invernale con tre distinti impianti a servizio di ciascuna unità immobiliare derivante dal frazionamento dell'unità immobiliare, non può essere intervento "trainante" ai fini del Superbonus, né può rientrare nell'ecobonus in quanto "nell'ambito dei predetti interventi" è ammissibile la trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianti di climatizzazione invernale centralizzati con contabilizzazione del calore, mentre è esclusa la trasformazione o il passaggio da impianti di climatizzazione invernale centralizzati per l'edificio o il complesso di edifici ad impianti individuali autonomi.

### Proroga per i versamenti rottamazione e saldo-stralcio

In arrivo una proroga per i versamenti relativi alle rate per la rottamazione Ter e per il saldo e stralcio. Al momento di andare in stampa non è stato ancora emanato il provvedimento ufficiale. La notizia la si ricava da una nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze. La nuova data di scadenza sarà fissata nei prossimi giorni. Il termine del primo

marzo quindi non vale più. Sono interessate le rate del 2020 ancora non versate a cui si aggiunge la prima rata del 2021 della rottamazione-ter. Il provvedimento entrerà in vigore successivamente al primo marzo 2021 ed i pagamenti, anche se non effettuati entro tale data, saranno considerati tempestivi purché effettuati entro il termine che verrà individuato.

### Indennità Covid: irrilevanti per i familiari a carico

Le indennità ed i contributi di qualsiasi natura erogati a fronte dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, non concorrono alla formazione del reddito imponibile, in quanto hanno carattere assistenziale e non costituiscono importi sostitutivi del reddito. In conseguenza di ciò, le stesse indennità non potranno che essere escluse dai redditi rilevanti al fine di verificare il superamento dei limiti

per considerare fiscalmente a carico i familiari. Per poter essere considerati fiscalmente a carico, i familiari del dichiarante non devono aver conseguito redditi superiori ad € 2.840,51, ad eccezione dei figli di età non superiore a 24 anni, per i quali il limite passa a € 4mila. L'Agenzia delle entrate è già stata sollecitata per avere conferma di quanto sopra riportato.

### Sismabonus: tardiva presentazione della perizia asseverata

Il contribuente non può beneficiare né del Sismabonus né del Superbonus 110%. Per gli altri lavori, inerenti anche il miglioramento energetico, può invece scegliere la detrazione che preferisce. Con specifico riferimento all'intervento riguardante le parti strutturali dell'edificio di parziale demolizione e ricostruzione senza variazioni di volume, dal quale deriva il passaggio a due classi di rischio sismico inferiori, l'Agenzia fa notare che il contribuente ha presentato la Scia il 26 settembre 2019, trasmettendo, prima dell'inizio dei lavori, ad integrazione della Scia, l'asseverazione solo il 23 giugno 2020. Il decreto ministeriale in vigore al momento della presentazione della Scia, disponeva che al fine di beneficiare della detrazione fiscale, a questa fosse allegata l'asseverazione del progettista dell'intervento strutturale della classe di rischio dell'edificio prima dei lavori e quella conseguibile dopo l'intervento. L'invio tardivo dell'asseverazione quindi, impedisce al contribuente di beneficiare del Sismabonus e del Superbonus 110%. Il contribuente può comunque fruire della ben più modesta detrazione del 50% delle spese sostenute per la ristrutturazione, nel limite massimo di 96mila euro, da utilizzare in dieci quote annuali di pari importo.

### Vari interventi su 2 unità abitative: le regole sui Bonus parlano chiaro

Si alla detrazione per le ristrutturazioni, ma non al 110%, sulle spese per l'impianto fotovoltaico. Il tetto dei 10mila euro per l'acquisto dei mobili vale per ciascuna abitazione. Ai fini del Superbonus per gli interventi che comportano l'accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un'unica unità, va valorizzata la situazione di inizio e non di fine lavori. La detrazione al 110% non vale quindi per i lavori sulle parti comuni degli immobili distintamente accatastati prima degli interventi. Con la risposta n. 87 dell'8 febbraio 2021, l'Agenzia delle entrate ha chiarito diversi quesiti posti, sull'eventuale spettanza del Superbonus per dei lavori di ristrutturazione antisismica e di installazione di un impianto fotovoltaico da eseguire su due unità immobiliari accatastate C/2, funzionalmente autonome, ciascuna con un proprio accesso all'esterno indipendente che, al termine dei lavori, saranno destinate all'uso abitativo. Nell'occasione l'Agenzia è intervenuta per chiarire se il limite di spesa di 10mila euro ai fini del bonus mobili possa valere per ciascuna delle due unità immobiliari censite autonomamente in catasto all'inizio dei lavori e se per gli interventi di riqualificazione energetica, ai fini dell'Ecobonus, siano da considerare anche le spese per l'isolamento termico dell'immobile non avente impianto di riscaldamento preesistente. L'Agenzia ricorda che nelle detrazioni spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di risparmio energetico, anche ai fini del Superbonus, nel caso in cui gli

interventi comportino l'accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un'unica abitazione, va valorizzata la situazione esistente all'inizio dei lavori e non quella risultante al termine degli stessi. Secondo l'Agenzia, quindi, dal momento che il lavoro interessa le parti strutturali delle fondazioni, dei solai, delle murature perimetrali dell'edificio terra/cielo e il tetto, in definitiva le "parti comuni" delle due unità distintamente accatastate alla data di inizio dei lavori, le relative spese non sono ammesse al Superbonus. Non possono, inoltre, accedere alla detrazione massima prevista del Superbonus 110% neanche le spese sostenute per l'impianto fotovoltaico, dovendo tale installazione essere realizzata congiuntamente a un intervento trainante. Tali spese potranno fruire della detrazione per le ristrutturazioni. Via libera al Sismabonus per gli interventi antisismici considerato che tale agevolazione spetta anche se gli interventi riguardano le parti comuni "in senso oggettivo" riferibili a più unità immobiliari distintamente accatastate, a prescindere dall'esistenza di una pluralità di proprietari e, dunque, dalla costituzione di un condominio. Anche l'Ecobonus non potrà essere utilizzato, in quanto l'agevolazione per le spese relative all'isolamento delle superfici disperdenti, opache verticali, orizzontali ed inclinate dell'edificio, spetta a condizione che gli immobili abbiano un impianto di riscaldamento, requisito che nel caso in esame non sussiste. Infine, in tema di bonus mobili, che spetta anche ai contribuenti che fruiscono del Sismabonus, il limite di spesa va moltiplicato per il numero delle unità immobiliari esistenti all'inizio dei lavori.

### Prima casa riacquistata all'estero: lo sconto non è perso



La documentazione necessaria a evitare la decadenza dalle agevolazioni deve essere inviata via Pec o con raccomandata all'ufficio dove è stato registrato il rogito del passaggio di proprietà precedente. Non perde i benefici il contribuente che rivende la "prima casa" senza attendere cinque anni dal suo acquisto se compera, entro un anno, anche all'estero, un nuovo immobile e invia al Fisco i documenti comprovanti il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alle agevolazioni e la destinazione a dimora abituale del nuovo acquisto, come ad esempio le bollette di acqua e gas. Il contribuente in questione ha intenzione di comperare nell'attuale Stato di residenza, entro un anno dalla vendita dell'alloggio sito in Italia, un'altra casa da destinare ad abitazione principale. Il riacquisto di una "prima casa", anche all'estero, entro tale termine non fa perdere i benefici fiscali utilizzati in occasione del passaggio di proprietà precedente se sussistono idonei

strumenti di cooperazione amministrativa che consentano di verificare che effettivamente l'immobile ivi acquistato sia adibito a dimora abituale. Per mantenere i benefici fiscali, il contribuente in questione dovrà inviare all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente, la documentazione necessaria per dimostrare che l'immobile all'estero è stato riacquistato entro un anno dalla vendita di quella agevolato in Italia e che la nuova abitazione è destinata a dimora abituale. L'ufficio valuterà se emettere l'avviso liquidazione o avvalersi degli strumenti di cooperazione amministrativa in vigore con il nuovo Stato di residenza del cittadino straniero. Tra i documenti utili a comprovare il rispetto dei requisiti, l'Agenzia indica la copia del rogito notarile di acquisto dell'abitazione all'estero ed al fine di comprovare che la nuova abitazione costituisce la dimora abituale, le fatture di fornitura di luce, acqua o gas. I documenti dovranno essere tradotti in italiano e potranno essere spediti con Pec o raccomandata a/r all'ufficio dell'Agenzia delle entrate dove è stato registrato l'atto d'acquisto dell'immobile sito in Italia.

**Contribuente, la dichiarazione dei redditi ti preoccupa? Vuoi beneficiare di tutte le detrazioni e deduzioni riservate a te ed ai tuoi familiari? Vuoi un servizio serio, puntuale, a prova di controlli e contestazioni?**

**Niente paura... c'è il CAF Cia Srl!!! Serietà e professionalità ultra decennale! Un punto di riferimento per te e i tuoi familiari!**





## Ricongiunzione contributiva per i liberi professionisti

*Gli oneri conseguenti*

Non sono dovuti interessi per la rateazione dell'onere conseguente alla domanda di ricongiunzione presentata nel 2021 dal libero professionista. Il tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'Istat per il 2020 infatti, è negativo. In funzione di ciò, i lavoratori che presenteranno quest'anno la domanda di ricongiunzione dei periodi assicurativi in forma rateale, non pagheranno alcun interesse per la rateizzazione. Interessati alla novità sono anche i liberi professionisti che intendono trasferire i contributi in entrata o in uscita dalla Cassa professionale, da o verso un altro Ente o Istituto previdenziale. I contributi oggetto di trasferimento devono comunque essere maggiorati degli interessi del 4,5% ma non si tratta della maggiorazione per rateiz-

zazione. L'importo dovuto può essere versato ratealmente, in un numero di rate mensili non superiore alla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi ricongiunti, con l'ulteriore maggiorazione dell'interesse annuo pari al tasso di variazione Istat con riferimento al periodo di 12 mesi, che termina al 31 dicembre dell'anno precedente.

FRANCESCO AMBROSIO



### Prescrizione

*La domanda di riscatto non si prescrive*

Per le domande di riscatto e ricongiunzione vale il principio del "silenzio-rifuto", in base al quale, anche in assenza di comunicazione da parte dell'ente previdenziale, la domanda si intende respinta. In estrema sintesi, se non viene presentato ricorso giudiziario entro tre anni decorrenti dalla data prevista per l'esaurimento del procedimento amministrativo, il dipendente pubblico decade definitivamente dalla possibilità di far accertare il diritto al riscatto o alla ricongiunzione anche in sede giudiziaria. Oltre i termini predetti quindi, lo stesso dipendente perde definitivamente la possibilità di ottenere la trattazione giudiziaria della richiesta di riscatto o ricongiunzione, con i coefficienti e le retribuzioni in possesso al momento della domanda originaria. Dovrà quindi ripresentare la domanda ed ottenerne l'accoglimento, con oneri sicuramente maggiori rispetto a quelli che sarebbero sorti con la prima domanda. La questione in commento sembrerebbe non valere per i dipendenti pubblici, visto che prima l'ex Inpdap e poi l'Inps, non hanno mai sollevato la questione della decadenza. Gli interessati possono rivolgersi gratuitamente al Patronato INAC per presentare le domande di riscatto o ricongiunzione dei periodi contributivi.

LUCIA CICCAGLIONE

### Prescrizione contributi dipendenti pubblici

*C'è tempo fino alla fine del 2021*

In materia di prescrizione del versamento dei contributi dovuti per i lavoratori, introdotto dalla legge di riforma delle pensioni del 1995, le Amministrazioni pubbliche sono state allineate ai datori di lavoro privati. Per prescrizione si intende il termine entro il quale devono essere versati i contributi dovuti dal datore di lavoro. Scaduto il termine di prescrizione non è più possibile sanare l'omesso del versamento, con la conseguenza per il lavoratore di vedersi negato l'accredito dei contributi. Il termine di prescrizione è di cinque anni. In molti casi, i dipendenti pubblici presentano dei "vuoti contributivi", riconducibili all'omesso versamento dei contributi da parte dell'Amministrazione competente, con evidenti conseguenze negative per gli stessi dipendenti. Con una circolare del 2017, l'Inps ha determinato che i contributi omessi fino al 2014 avrebbero dovuto essere versati dall'Amministrazione entro il 1° gennaio 2019, termine poi prorogato prima al 1° gennaio 2020 e poi al 31 dicembre 2021. Nell'interesse del lavoratore, il legislatore ha

imposto alle Amministrazioni interessate di farsi carico dell'onere conseguente all'istanza di riscatto contributivo, volontario ed oneroso. Sono interessate le Amministrazioni della Cassa Stato, enti locali, sanitari, insegnanti e ufficiali giudiziari. Non rientrano in tali fattispecie i lavoratori che hanno mantenuto l'iscrizione alle casse pubbliche pensionistiche ma il cui datore di lavoro è stato privatizzato, quali ad esempio le aziende municipalizzate, i consorzi di bonifica, ecc.. Per i periodi successivi al 2014, sia per i datori di lavoro privati che per i pubblici, il termine di prescrizione è di cinque anni. Anche il dipendente pubblico quindi, non è al riparo di tali omissioni contributive e delle problematiche conseguenti. Non possiamo che raccomandare anche al dipendente del settore pubblico, la verifica periodica della posizione contributiva, magari chiedendo l'assistenza gratuita del Patronato INAC.

SR

## Trattamento di Fine Servizio

*I periodi pre ruolo utili per la determinazione del TFS*

I periodi di servizio pre ruolo prestati presso gli enti comunali, concorrono ai fini della determinazione dell'importo del Trattamento di Fine Servizio, anche se il Comune non ha versato i relativi contributi all'ente previdenziale ed il diritto si è prescritto. È quanto ha recentemente stabilito la Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla questione di una ex dipendente comunale a cui l'ente previdenziale non ha riconosciuto tre anni di servizio pre ruolo nel calcolo del TFS, poiché il Comune non aveva provveduto al pagamento dei contributi. Secondo i giudici della Cassazione, anche per il TFS vale il principio dell'automatismo delle prestazioni, poiché lo stesso ha carattere generale e riguarda tutti i sistemi di previdenza ed assistenza di natura obbligatoria. Alla ex dipendente del Comune quindi, l'Inps dovrà riliquidare il Trattamento di Fine Servizio, comprendendo i tre anni di pre ruolo, anche se il Comune non ha versato nei termini i relativi contributi.

LUCIA CICCAGLIONE



*L'anticipo non è per tutti!*

I dipendenti pubblici incassano il Trattamento di Fine Servizio dopo due anni dalla pensione di anzianità, un anno se la pensione richiesta è di vecchiaia, tre mesi in caso di pensione di reversibilità o inabilità. Dal 2019 l'interessato può richiedere un anticipo del TFS nel limite massimo di € 45mila, accedendo ad un finanziamento bancario o finanziario tramite intermediari appositamente inseriti in uno specifico Accordo quadro, previa presentazione di una certificazione rilasciata dall'Ente preposto all'erogazione dello stesso TFS. Con una recente circolare, l'Inps è intervenuto per escludere dall'anticipo del TFS in commento i militari del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, le

lavoratrici che ottengono la pensione grazie all'opzione donna, coloro che richiedono l'APE sociale, o che ottengono la pensione quale "salvaguardati" o con la totalizzazione contributiva. Sono altresì esclusi, coloro che hanno cessato l'attività senza diritto a pensione. Rientrano invece nell'anticipo i lavoratori pensionati con Quotaroo, in aggiunta ai già ricordati pensionati di vecchiaia e di anzianità. L'Inps non chiarisce se possono ottenere l'anticipo del TFS in commento, i lavoratori "precoci" o quelli che ottengono la pensione grazie al cumulo contributivo. L'interessato dovrà presentare tramite il portale Inps una richiesta di certificazione per avere l'importo erogabile. Ottenuta la certificazione, si dovrà rivolgere ad una delle banche o finanziarie inserite nell'Accordo quadro sopra menzionato, per stipulare il contratto di anticipo finanziario. Il contratto verrà inviato all'Inps e diventerà efficace entro i successivi 30 giorni. L'Istituto potrà così rimborsare al concessionario dell'anticipo la somma ceduta, sottraendo tale acconto da quanto spettante all'ex dipendente a titolo di TFS. L'anticipo del TFS non è pignorabile, né sequestrabile per procedure esecutive. Per l'invio delle domande di anticipo del trattamento sono a disposizione gli uffici del Patronato INAC.

SR

## Iscritti alle Casse professionali

*Indennizzi Covid esenti da Irpef*



L'indennizzo sostitutivo di un periodo di inabilità lavorativa o ricovero a seguito di contagio da Covid 19, ha natura puramente assistenziale, per cui non ha natura reddituale e come tale è esente da Irpef. Questa la sintesi della risposta che l'Agenzia delle entrate ha fornito ad un quesito rappresentato da un ente di previdenza ed

assistenza che eroga trattamenti assistenziali a suoi iscritti ricoverati in ospedale a causa di contagi da Covid 19, o che sono stati collocati in quarantena o in isolamento domiciliare obbligatorio. Gli importi erogati ammontavano a € 4mila per i ricoveri in terapia intensiva, € 2mila per ricoveri in ospedale, mille euro per la quarantena.

SR



Segue dalla prima pagina

## Assegno familiare e di maternità del Comune

L'assegno pari a € 145,14 e spetta per 13 mensilità. Viene corrisposto in misura piena se l'Isee del nucleo familiare non supera € 6.902,17 o in misura parziale nel caso in cui superi il predetto limite ma non € 8.788,99. La prestazione è cumulabile con qualsiasi altro trattamento di famiglia. La domanda deve essere presentata al Comune di residenza entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, accompagnata da una dichiarazione sulla composizione del nucleo familiare e dall'Isee. L'assegno mensile di maternità concesso dai Comuni spetta alle madri prive di tutela

previdenziale obbligatoria, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, avvenuti nel 2021. Ammonta a € 348,12 al mese per 5 mensilità, deve essere richiesto al Comune entro 6 mesi dalla data del parto

e spetta a condizione che il valore Isee del nucleo familiare non risulti superiore a € 17.416,66. Ne hanno diritto le madri cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie con permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo purché risultino residenti in Italia. Così come l'assegno familiare del Comune, anche l'assegno di maternità non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali.

FRANCESCO AMBROSIO



## Malattia professionale ed indennizzo Inail

Possibile ottenerlo anche per il pensionato

Si prescrivono nel termine di tre anni le iniziative del lavoratore per ottenere le prestazioni erogate dall'Inail. Il termine decorre dalla data dell'infortunio o del manifestarsi della malattia professionale, quando per la natura e la gravità, la loro esistenza e la loro incidenza sulla capacità lavorativa sono percepite dal lavoratore. La decorrenza della prescrizione viene spostata in avanti in caso di eventi non immediatamente configurabili come infortuni, ma che possono essere considerati tali dopo il tempo necessario per la conclusione delle indagini diagnostiche e per la redazione del responso medico. Nel caso in cui il danno si sia manifestato in epoca successiva a quella dell'infortunio, o in epoca successiva vi sia stato

il consolidamento dei postumi indennizzabili, il termine di prescrizione di tre anni decorre da queste ultime circostanze. Riassumendo, il periodo prescrizione di tre anni per il diritto all'indennizzo, inizia a decorrere alternativamente, dalla data di segnalazione del caso all'Inail, dalla data in cui i postumi permanenti hanno raggiunto la misura minima indennizzabile, o dalla data in cui è dimostrabile all'Inail che l'assicurato aveva cognizione, di essere affetto da malattia di probabile origine professionale, comportante un grado di invalidità indennizzabile, se tale grado è stato raggiunto prima della segnalazione all'Istituto.

GC

## Incentivo all'esodo e Naspi

Per ottenere l'indennità Naspi successivamente all'incentivo all'esodo, è sufficiente che l'accordo collettivo che lo ha certificato sia controfirmato oltre che dal lavoratore, da una organizzazione sindacale comparativamente più rappresentativa a livello nazionale. In deroga al divieto di licenziamento, la norma vigente consente di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro con un incentivo all'esodo, in presenza di un accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Ai lavoratori che aderiscono all'accordo viene riconosciuto il diritto alla Naspi, diritto che di regola non spetta nei casi di risoluzione consensuale. Alcune sedi Inps hanno

respinto le domande di indennità Naspi laddove l'accordo risultava firmato da una sola e non da tutte le organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale. La sede nazionale dell'Istituto però, è intervenuta per chiarire che ai fini della validità dell'accordo ai fini di cui sopra, ciò che rileva non è la sottoscrizione da parte di tutte le organizzazioni sindacali ma che almeno una delle stesse organizzazioni abbia sottoscritto l'accordo, in aggiunta alla firma del lavoratore. Nel rispetto degli altri requisiti quindi, al lavoratore oggetto dell'esodo può spettare l'indennità di disoccupazione Naspi.

FRANCESCO AMBROSIO

## Cooperativa artigiana

La tutela previdenziale estesa al socio

Estesa la tutela previdenziale prevista per gli artigiani ai soci lavoratori delle cooperative artigiane. Saranno iscritti d'ufficio nella Gestione artigiani anche i soci che hanno instaurato un rapporto di lavoro autonomo con la cooperativa stessa. La legge definisce l'imprenditore artigiano come colui che esercita personalmente, professionalmente ed in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo. Nell'ipotesi di più lavoratori contitolari dell'impresa, l'obbligo assicurativo è posto a carico di ciascuno di essi. Quanto alla forma giuridica, l'impresa artigiana può assumere la veste di ditta individuale, società di persone o di capitali compresa la cooperativa. Per la regolarità del rapporto di lavoro del socio di cooperativa, è necessario il pieno rispetto della relativa disciplina, tra cui la sussistenza di due rapporti: quello "sociale" e quello di "lavoro". A tal fine, il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con l'adesione alla cooperativa stessa, un ulteriore rapporto di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli "scopi sociali". Tra la cooperativa e il socio quindi, può essere instaurato un rapporto di lavoro autonomo artigiano, al quale consegue l'iscrizione previdenziale nella Gestione Inps degli artigiani. I soci

lavoratori autonomi di cooperative artigiane quindi, saranno iscritti dall'Inps nella Gestione autonoma dei lavoratori artigiani in base alle delibere inviate dall'Albo delle imprese artigiane. Nel caso in cui tali soggetti risultassero oggi erroneamente iscritti per il medesimo rapporto di lavoro nel Fondo dei lavoratori dipendenti o nella Gestione separata, dal primo marzo 2021 l'Inps li trasferirà d'ufficio nella Gestione artigiani.

FRANCESCO AMBROSIO

## Gestione commercianti

L'obbligo di iscrizione dei familiari coadiutori

Per poter essere iscritti all'Inps nella Gestione commercianti, i coadiutori familiari devono partecipare al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza e non essere iscritti ad altra gestione esclusiva, inerente l'assicurazione generale obbligatoria, quali dipendenti, apprendisti, ecc. In diverse occasioni la giurisprudenza è intervenuta per delineare i contorni dei criteri di iscrivibilità o di obbligo di iscrizione di tali lavoratori. L'orientamento prevalente delle sentenze della Corte di Cassazione, prevede che l'obbligo di iscrizione per il familiare coadiutore alla gestione commercianti, sussiste quando la sua prestazione lavorativa è abituale, in quanto svolta con continuità, ovvero, per un tempo maggiore rispetto ad altre occupazioni lavorative. Il requisito dell'abitualità, va inteso nel senso di escludere l'occasionalità, la transitorietà o la saltuarietà dell'apporto lavorativo, ancorché non sia necessaria la sua presenza quotidiana e ininterrotta sul luogo di lavoro. Il requisito della prevalenza va verificato escludendo ogni valutazione sulla prevalenza dell'apporto fornito dal coadiutore rispetto agli altri occupati nell'azienda. Ciò significa che l'iscrizione alla gestione commercianti può sussistere anche in ipotesi di limitato apporto quantitativo, ad esempio, svolgendo ruoli meno impegnativi rispetto ad altri lavoratori presenti nell'azienda.

FRANCESCO AMBROSIO

ANTONIO BARILE  
Presidente Patronato INAC

Segue dalla prima pagina

## Lettera aperta al Ministro Orlando

acriticamente o strumentalmente i suddetti economisti nell'affermare che la spesa previdenziale è fuori controllo. Basta leggere il glossario allegato alla statistica sulla spesa pensionistica, per accorgersi come l'Istat faccia di ogni erba un fascio. Non solo l'Istat non sottrae la tassazione irpef e non separa l'assistenza dalla previdenza, ma addirittura infarcisce la spesa pensionistica italiana anche con le rendite infortunistiche e le malattie professionali (che sono pagate dall'Inail!), per non parlare delle pensioni di guerra, che perlopiù sono gli infortuni dei nostri militari. Lei sa che nelle previsioni a lungo termine della spesa previdenziale viene valutata anche l'aspettativa di vita: allora si faccia spiegare da questi soloni cosa c'entrano le rendite infortunistiche, le malattie professionali e le pensioni di guerra con la durata della vita. Ci sono, quindi, le condizioni concrete per non tagliare le pensioni attuali e future, e per aumentare le pensioni basse al di sopra del tetto minimo fissato dalla Carta Sociale Europea al 40 per cento del reddito medio nazionale, che in Italia è di 650 euro.

In Italia ben 2,2 milioni di anziani vivono con pensioni al di sotto di 513 euro e, di questi, circa un milione sono ex agricoltori. Una situazione di vera emergenza sociale, che rischia di peggiorare nei prossimi anni. Con la reintroduzione del sistema contributivo, i futuri pensionati agricoltori e di tantissime categorie con carriere lavorative discontinue e contributi a partire 1996 non avranno nemmeno l'integrazione al minimo e quindi pensioni anche di 276 euro al mese. Come abbiamo visto nel bilancio previdenziale italiano ci sono le risorse per garantire una pensione base da aggiungere alla pensione contributiva. Questa ossessione a voler tagliare le pensioni o a non migliorare le pensioni dell'Inps, risponde a una logica di politica economica propugnata da coloro che desiderano che i tagli di spesa vadano solo nella direzione delle pensioni e non in quella degli sprechi. Signor Ministro, facciamo queste considerazioni perché il Patronato Inac-Cia è indipendente dagli interessi dei grandi gruppi finanziari. E perché siamo, insieme a tutti altri patronati, un pezzo importante del Welfare italiano e della sussidiarietà orizzontale, che esprime professionalità nel conseguimento e nella tutela dei diritti sociali di decine di milioni di cittadini. Per questa ragione Le chiediamo di riservare grande attenzione e sostegno all'immenso lavoro dei patronati, affinché possano continuare la loro azione in autonomia operativa e finanziaria.

## Lavoratori salvaguardati

Il cumulo gratuito esclude dalla nona salvaguardia

Il cumulo gratuito può essere utilizzato solo per raggiungere i requisiti contributivi per ottenere la pensione anticipata prevista dalla riforma Fornero o per la pensione di vecchiaia. Non può essere utilizzato per raggiungere i 35 anni di contributi per ottenere la ex pensione di anzianità o i 40 anni di contributi finalizzati a rientrare nella nona salvaguardia. La norma vigente infatti, non consente di utilizzare il cumulo per ottenere prestazioni diverse dalla pensione anticipata introdotta dalla riforma Fornero (41 anni e 10 mesi di contributi per le donne, un anno in più per gli uomini) o la pensione di vecchiaia (67 anni di età e 20 anni di contributi), così come non consente di raggiungere i 35 anni di contributi necessari per esercitare "l'opzione donna". L'alternativa al cumulo gratuito è la ricongiunzione onerosa, che come il lettore avrà già compreso, comporta un esborso economico che può assumere anche cifre molto rilevanti.

GC





## Invalidità civile 2021 Nuovi importi delle prestazioni e limiti di reddito

Come ogni anno l'Inps ha aggiornato gli importi delle prestazioni assistenziali erogate nei confronti degli invalidi civili per adeguarle all'andamento dell'inflazione. Malgrado quest'anno l'indice Istat risulti negativo, gli importi delle prestazioni crescono leggermente per recuperare la differenza rispetto al tasso applicato lo scorso anno in via provvisoria. L'assegno mensile di invalidità, l'indennità di frequenza e la pensione di inabilità civile salgono a € 287,09/mese. Aggiornati anche i limiti di reddito per avere diritto alle prestazioni di invalidità civile. Per l'assegno mensile di invalidità e per l'indennità di frequenza non bisogna superare i € 4.931,29/anno, mentre per ottenere la pensione di inabilità civile, il reddito da non superare è di € 16.982,49/anno. Si ricorda che rileva il solo reddito personale dell'invalido civile, senza considerare quelli eventualmente percepiti dal coniuge o dagli altri componenti del nucleo familiare. Inoltre, gli invalidi totali, i sordomuti titolari di pensione speciale e i ciechi assoluti possono ottenere l'incremento al milione, grazie al quale è possibile raggiungere il massimo di € 652,02/mese sin dal compimento dei 18 anni di età, mentre per gli invalidi civili parziali e per i ciechi parziali l'incremento si applica al compimento dei 70 anni di età. Ottenere quest'ultima maggiorazione non è facile, in quanto la legge in questo caso tiene conto non solo del red-

dito personale dell'invalido ma anche di quello del coniuge. Sale a € 374,85/mese l'assegno sociale sostitutivo o derivante dall'invalidità civile per gli invalidi parziali o totali, a condizione che il reddito personale dell'invalido non superi i € 4.931,29/anno. Questo importo può essere ulteriormente aumentato di € 85,43 se l'invalido non supera determinati limiti di reddito familiare. L'indennità di comunicazione nel 2021 raggiunge i € 258,82/mese a prescindere dal reddito posseduto dal beneficiario; l'importo della pensione speciale è pari a € 287,09/mese se il reddito personale non supera i € 16.982,49/anno. In presenza di un reddito annuo personale non superiore ai € 16.982,49, la pensione per i ciechi ammonta a € 310,48/mese, quella per i ciechi ventesimisti o assoluti ricoverati i € 287,09/mese. Leggermente inferiori le prestazioni per gli ipovedenti gravi: € 213,08/mese se il reddito personale non supera gli € 8.164,73/anno. L'indennità di accompagnamento raggiunge i € 522,10/mese, quella prevista per i ciechi assoluti tocca i € 938,35/mese e l'indennità speciale per i ciechi parziali € 213,79/mese. Queste ultime prestazioni, così come l'indennità di comunicazione per i minori, vengono erogate a prescindere dal reddito del beneficiario o del suo nucleo familiare.

TATIANA SANROCCHI

## Vieni a trovarci nei Centri Servizi alla Persona

|                        |  |                                     |  |
|------------------------|--|-------------------------------------|--|
| AGRIGENTO              | Via Imera 135 - Tel. 0922 21420 - Fax 0925 404168                                    | MESSINA                             | Via Maddalena Is. 147, N. 13 - Tel. 090 2930510 - Fax 090 2935109              |
| ALESSANDRIA            | Via Mazzini 33 - Tel. 0131 236225  | MILANO                              | Viale Coni Zugna, 58 - Tel. 02 5811895   |
| ANCONA                 | Via Scrima, 14 - Tel. 071 2800394 Fax 071 2805794                                    | MODENA                              | Via Santi, 14 - Tel. 059 827620 - Fax 059 330555                               |
| AOSTA                  | St. Christophe Fraz. Gerardin, 17<br>Tel. 0165 235105 - Fax 178607792                | NAPOLI                              | Via Nazionale, 375 - Torre Del Greco<br>Tel. 081 8475809                       |
| AREZZO                 | Viale Baldaccio D'anghieri, 27/31<br>Tel. 0575 21223 - Fax 0575 24920                | NOVARA                              | Via Ravizza, 10 - Tel. 0321 398217 - Fax 0321 612524                           |
| ASCOLI PICENO          | Via Montecassino, 9/11 - Tel. 0736 46182 Fax 0736 352162                             | NUORO                               | Via Iglesias 93 - Tel. 0784 35963-39472 Fax 0784 257241                        |
| ASTI                   | Piazza Alfieri, 61 - Tel. 0141 594320 - Fax 0141 595344                              | ORISTANO                            | Via Lazio, 90 - Tel. 0783 303431 - Fax 0783 768868                             |
| AVELLINO               | Piazza D'armi, 2/F - Tel. 0825 326756 - Fax 0825 23463                               | PADOVA                              | Via Della Croce Rossa 112 - Tel. 049 8070011 Fax 049 8070651                   |
| BARI                   | Pizza Europa 23 - Bari San Paolo - Tel. E. Fax 080 5580445 Fax 080 5580606           | PALERMO                             | Via Remo Sandron 63 - Tel. 091 345878 Fax 091 348061                           |
| BARILETTA ANDRIA TRANI | Via Mura Spirito Santo, 74 Scala A - Barletta<br>Tel. 0883 518604 - Fax 0883 514297  | PARMA                               | Viale Fratti, 22/A - Tel. 0521 701016 - Fax 0521 273801                        |
| BELLUNO                | Via Masi Simonetti, 19 - Tel. 0437 944377 - Fax 0437 942148                          | PAVIA                               | Via San Paolo, 16/18 - Tel. 0382 539420 Fax 0382 394376                        |
| BENEVENTO              | Via Delle Puglie, 34 - Tel. 0824 481618 - Fax 0824 22721                             | PERUGIA                             | Via Orazio Tramontani, 8 Ponte San Giovanni - Tel. 075 500215 - Fax 075 500295 |
| BERGAMO                | (Gorle) Via Roma, 85 - Zona Celdina - Tel. 035 214247 - Fax 035 222017               | PESARO                              | Piazza Garibaldi 16 - Tel. 0721/64446-34221-35888 Fax 0721 32605-34221         |
| BIELLA                 | Via Galimberti, 4 - Tel. 015 84618 - Fax 015 8461830                                 | PESCARA                             | Via Milano, 19 - Tel. 085 28403 - Fax 085 4229361                              |
| BOLOGNA                | Via Bigari, 5/2 - Tel. 051 6314413 - Fax 051 6314444                                 | PIACENZA                            | Via C. Colombo, 35 - Tel. 0523 606081 - Fax 0523 594542                        |
| BRESCIA                | Via Valcamonica 17/A - Tel. 030 3770444 - Fax 030 3757234                            | PISA                                | Via Malasoma, 22 - Tel. 050 974065 Fax - 050 985842                            |
| BRINDISI               | Piazza Cairoli N. 5 Iv° P - Tel. 0831 521536 Fax 0831 195013                         | PISTOIA                             | Via Enrico Fermi, 1/A - Tel. 0573 535402 - Fax 0573 535422                     |
| CAGLIARI               | Via Xx Settembre, 9 - Tel. 070 673718 - Fax 070 660796                               | PORDENONE                           | Via Roveredo, 2 - Tel. 0434 361128 - Fax 0434 361128                           |
| CALTANISSETTA          | Piazza Marconi, 12 - Tel. 0934 21036 - Fax 0934 582685                               | POTENZA                             | Viale Dell'edilizia, Lotto E - Tel. 0971 476409 - Fax 0971 594702              |
| CAMPOBASSO             | Via G. B. Vico, 69/A - Tel. 0874 418808 - Fax 0874 412583                            | PRATO                               | Piazza San Francesco, 8 - Tel. 0574 33673 - Fax 0574 33973                     |
| CASERTA                | Via Renella, 36 - Tel. 0823 326755 - Fax 0823 356891                                 | RAGUSA                              | Via Nino Martoglio, 5<br>Tel. 0932 644957 - Fax 0932 254871                    |
| CATANIA                | Via A. Di Sanguliano, 349 - Tel. 095 7306411   | RAVENNA                             | Via Faentina, 106 - Tel. 0544 460182 - Fax 0544 465114                         |
| CATANZARO              | Vico II De Grazia N. 4 - Tel. 0961 748161 - Fax 0961 701486                          | REGGIO CALABRIA                     | Via Argine Dx Calopinacini/P - Tel. 0965 29013 - Fax 0965 29013                |
| CHIETI                 | Via Maiella, 87 - Tel. 0871 69939 - Fax 0871 404322                                  | REGGIO EMILIA                       | Viale Trento E Trieste, 14 - Tel. 0522/514516 - Fax 0522 514407                |
| COMO                   | Via Morazzone 4 - Tel. 031 264561 - Fax 031 307655                                   | RIETI                               | Via Comotti 11 - Tel. 0746 257078  |
| COSENZA                | Viale Trieste, 53/A - Tel. 0984 22348  | RIMINI                              | Via Matteucci, 4 - Tel. 0541 54284 - Fax 0541 21768                            |
| CREMONA                | Via Cappuccini 4/B - Tel. 0372 30288 - Fax 0372 413863                               | ROMA                                | Via E. D'onofrio, 67 - Tel. 06 40800610/617 - Fax 06 40501161                  |
| CROTONE                | Viale Stazione Centrollo Granaio-Piano2 - Scala B - Tel. 0962 23703 - Fax 0962 26237 | ROVIGO                              | Galleria Ponte Roda, 6/A - Tel. 0425 214442 - Fax 0425 21761                   |
| CUNEO                  | Piazza Galimberti 1/C - Tel. 0171 67978 - Fax 0171 691927                            | SALERNO                             | Piazza Renato Casalbore, 8 - Tel. 089 231814                                   |
| ENNA                   | Via Pergusa, 110 - Tel. 0935/576719 Fax 0935/502356                                  | SASSARI                             | Via Carlo Felice 50/B - Tel. 079 235516 - Fax 079 238638                       |
| FERRARA                | Via Bologna, 592/A - Tel. 0532 978550 - Fax 0532 977103                              | SAVONA (ALBENGA)                    | Loc. Torre Pernice 15 - Albenga - Tel. 0182/542926 - Fax 0182/544065           |
| FIRENZE                | Via Nardi, 39 - Tel. 055 233801 - Fax 055 2001578                                    | SIENA                               | Viale Sardegna, 37 - Tel. 0577 203730 - Fax 0577 203729                        |
| FOGGIA                 | Via Fiume, 40 - Tel. 0881 580449 - Fax 0881 561308                                   | SIRACUSA                            | Via Tripoli, 9 - Tel. 0931 60868 0931 Fax 11850490                             |
| FORLÌ CESENA           | Via Rasi Spinelli, 160 - Tel. 0547 29185 - Fax 0547 610290                           | TARANTO                             | Corso Italia, 377 - Tel. 099 7302504 - Fax 099 7302504                         |
| FROSINONE              | Via F. Brighindi, 39 - Tel. 0775 251773  | TERAMO                              | Via Panfilo Gammelli, 8/10 - Tel. 0861 244452 - Fax 0861 253793                |
| GENOVA                 | Via Vallecchiara, 17R - Tel. 010/9994648 Fax 010/2512946                             | TERNI                               | Via Campo Fregoso, 72 - Tel. 0744 421649 - Fax 0744 403842                     |
| GORIZIA                | Via Del Montecanto, 105 - Tel. 0481 523058/9 - Fax 0481 522599                       | TORINO                              | Via Onorato Vigliani 123 - Tel. 011 6164201 Fax. 011 6164298                   |
| GROSSETO               | Via Monte Rosa, 178 - Tel. 0564 452398 - Fax 0564 454916                             | TRAPANI (ERICE)                     | Via A. Manzoni, 27/B - Tel. 0923 532327 Fax 0923 538762                        |
| IMOLA                  | Via Fanin 7-A - Tel. 0542 646111 - Fax 0542 643348                                   | TRENTO                              | Via Maccani, 199 - Tel. 0461 420969 - Fax 0461 422259                          |
| IMPERIA                | Via T. Schiva, 48 - Tel. 0183 291801   | TREVISO                             | Via Noalese, 75 - Tel. 0422 260118 - Fax 0422 260419                           |
| ISERNA                 | Corso Risorgimento, 106 - Tel. 0865 290707   | TRIESTE                             | Via Carlo Ghega N.2 - Tel. 040 362901 - Fax 040 361389                         |
| LA SPEZIA              | Piazzale Kennedy 27 - Tel. 0187 21998  | UDINE                               | Via Pradamano, 4/A - Tel. 0432 520561 - Fax 0432 620182                        |
| LAQUILA                | Via Montorio Al Vomano, 2 - Tel. 0862 24030 - Fax 0862 61268                         | VENEZIA                             | Via Durandoi 14/A - Marghera - Tel. 041 924177 - Fax 041 5381819               |
| LATINA                 | Via Napoleone Bonaparte 25 - Tel. 0773 624344 - Fax 0773 602089                      | VERBANO                             | Via San Bernardino, 31/E - Tel. 0323 52801 - Fax 0323 52801                    |
| LECCE                  | Piazza Mazzini - Galleria 36 - Tel. 0832 443411 - Fax 0832 443422                    | VERBANIA CUSIO OSSOLA (DOMODOSSOLA) | Via Amendola, 9 - Tel. 0324 243894   |
| LECCO (MERATE)         | Via Statale, 5/7 - Tel. 039 9900553  | VERCELLI                            | Via San Salvatore Angolo Via Manara - Tel. 0161 54597 - Fax 0161 251784        |
| LIVORNO                | Piazza D. Manin, 4 - Tel. 0586 898039 - Fax 0586 219345                              | VERONA                              | Via Sommacampagna 63/E - Tel. 045 8626248 Fax 045 8622317                      |
| LODI                   | Via Nino Dall'oro 6 - Tel. 0371 420440   | VIBO VALENTIA                       | Via C. Alvaro, 20 - Tel. 0963 43664 - Fax 0963 45293                           |
| MACERATA               | Via Dei Velini 147 - Tel. 0733 261976 - Fax 0733 232579                              | VICENZA                             | Viale Dell'oreficeria, 36 - Tel. 0444 962563/4 - Fax 0444 289733               |
| MANTOVA                | Via Imre Nagy 46 - Tel. 0376 368865 - Fax 0376 220753                                | VITERBO                             | Viale Bruno Buozzi, 34 - Tel. 0761 340702 - Fax 0761 328879                    |
| MASSA CARRARA          | Via San Sebastiano 27 - Massa - Tel. 0585 1811271                                    |                                     |  |
| LUCCA                  | Viale Carlo Del Prete, 347 - Tel. 0583 58951   |                                     |  |
| MATERA                 | Via Torraca, 9 - Tel. 0835 33031   |                                     |  |

www.inac-cia.it

## Indennità di accompagnamento

### I requisiti per gli ultra 65enni

L'indennità di accompagnamento viene concessa su richiesta, solo se l'interessato non è in grado di deambulare o di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita. Molte patologie insorgono in età avanzata ed in questi casi molti si chiedono se il procedimento di concessione dell'indennità di accompagnamento risulta più agevole, potendo far leva proprio sull'età avanzata del richiedente. I requisiti per ottenere l'indennità in commento però prescindono dall'età. La legge infatti, dispone che per poterla ottenere all'interessato si deve riconoscere non solo la condizione di invalido totale e permanente al 100% ma anche la difficoltà persistente a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età, come la vestizione, la deambulazione, la nutrizione senza l'assistenza continua di un accompagnatore. Ne deriva quindi che ad un soggetto ultra65enne, cui è stata in passato riconosciuta un'infirmità non totalmente invalidante, può essere certamente riconosciuta l'indennità di accompagnamento, fermo restando l'accertamento dell'impossibilità di deambulare o del compiere gli atti fondamentali della vita. Al contrario, l'indennità non verrà riconosciuta all'ultra 65enne, con precedente accertata invalidità al 100%, al quale però in sede di accertamento sanitario non vengono riscontrate le sopra indicate difficoltà a svolgere gli atti fondamentali della vita.

TATIANA SANROCCHI

## Invalidi civili

### Semplificata la modalità di pagamento

Se la persona a cui viene riconosciuta una prestazione di invalidità civile è già titolare di pensione Inps, non deve più comunicare la modalità di pagamento della stessa prestazione. Dato che l'Inps già conosce la modalità di riscossione della pensione "ordinaria", con la medesima modalità erogherà la prestazione di invalidità civile. L'interessato può comunque modificare la modalità di pagamento precedentemente scelta, ad esempio indicando un codice IBAN diverso da quello rilevato dalla procedura Inps o scegliendo una diversa modalità di pagamento, come la riscossione in contanti allo sportello, l'accredito su libretto nominativo di risparmio o su carta di pagamento. Nell'occasione ricordiamo al lettore che per le prestazioni di importo superiore a mille euro, il pagamento non può avvenire in contanti ma solo per il tramite di strumenti di pagamento elettronici o accreditamento su conto corrente.

TATIANA SANROCCHI

